

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4388

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, BOCO,
BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI
e SARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1999

Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge.	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - È in corso un profondo processo di ristrutturazione delle Forze armate basato sul progressivo abbandono del servizio di leva obbligatorio. Noi intendiamo, con questa proposta, avanzare un progetto di riforma del servizio civile affinché l'esperienza attualmente in atto, che fa perno sugli obiettori di coscienza, continui e si rafforzi. E questo perché il servizio civile è una scelta politica e sociale obbligata per un Paese moderno, impegnato sul fronte della solidarietà e della pace.

Le nostre proposte vogliono rifuggire dalla difesa della leva obbligatoria solo al fine di difendere la ricaduta sull'obiezione di coscienza e ancor più dall'ipotizzare una forma di obbligatorietà solo per il servizio civile. Vogliamo invece lanciare la sfida di un servizio civile volontario capace di coinvolgere ogni anno decine di migliaia di ragazzi e ragazze attorno a contenuti di solidarietà, d'utilità sociale, di servizi per la collettività.

È evidente che il carattere volontario del servizio deve riuscire ad intercettare sensibilità ideali ed esigenze materiali di una parte del mondo giovanile. Una scelta che ha come riferimento, perciò, il grande e variegato mondo del volontariato al cui interno riteniamo ci sia un'ampia disponibilità a dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà. Un impegno che può e deve avere dal punto di vista dei giovani anche una forte contropartita in termini di esperienza e di formazione da far fruttare nelle proprie aspettative di vita.

Il punto di partenza vuole dunque essere quello dell'utilità e necessità di un servizio civile volontario di ragazze e ragazzi che valorizzi, potenzi, rilanci quello già oggi esistente; che abbia il suo presupposto nel principio che servizio di leva e servizio civile

sono, secondo le sentenze della Corte costituzionale, due forme equivalenti di servizio alla patria, ma che punti sull'applicazione della Costituzione anche in tema di doveri di solidarietà sociale dei cittadini (articolo 2), di dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3), di dovere dei cittadini di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4).

Va sottolineato che fino ad ora, attraverso gli obiettori, il servizio civile ha coperto funzioni sociali che comunque lo Stato avrebbe dovuto affrontare. Secondo dati della Consulta nazionale enti servizio civile (CNESC) che si riferiscono ai primi mesi del 1999, circa il 60% degli obiettori prestano servizio nel settore *nonprofit* e il resto nello Stato e nella pubblica amministrazione. Nell'amministrazione pubblica i maggiori utilizzatori di obiettori sono i comuni, passati dal 1997 ad oggi da poco più di 2.000 a circa 3.000, che hanno messo a disposizione più di 19.000 posti (14.000 circa nel 1997), un po' meno di quelli messi a disposizione dagli enti della CNESC che sono 19.500 circa (contro i 14.000 circa nel 1997).

Ancora nella pubblica amministrazione, utilizzano obiettori le unità sanitarie locali (3.600 posti) e il Ministero per i beni e le attività culturali (poco meno di 2.200).

Tra gli enti della CNESC che più si servono di obiettori ci sono la Caritas, con quasi 5.000 posti-obiettori, la Federazione nazionale delle cooperative sociali (Federsolidarietà) e l'ARCI con più di 3.000, seguiti dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e dal CESC, con circa

2.000 posti per uno. Al di fuori della CNESC, agisce la Croce rossa italiana (CRI), con circa 3.400 posti-obiettori.

L'attuale servizio civile dunque fa fronte ad una considerevole e crescente mole di attività sociali e di pubblica utilità difficilmente sostituibili se non con costi di migliaia di miliardi. È del tutto evidente che l'abbandono del servizio civile comporterebbe la cessazione di aiuti e tutela a strati sociali disagiati e una perdita di efficienza della dimensione pubblica. Riteniamo perciò che sia non solo legittimo, ma doveroso prevedere che per il servizio civile a regime siano destinate risorse tra i 1.500 e i 2.000 miliardi di lire annue.

Nei costi della riforma della leva vanno considerati perciò anche i costi del nuovo servizio civile. La riorganizzazione deve avanzare parallelamente, e quando si parla di costi della riforma della leva bisogna considerare ambedue gli aspetti. Questo è il motivo per cui è essenziale che le leggi di riforma del servizio militare e del servizio civile vengano varate contemporaneamente.

La nostra proposta

Elemento caratterizzante di questa proposta è che, come nel caso della leva, si definiscano una serie di obiettivi intermedi affinché la riorganizzazione inizi da subito. Considerando che già nel 2000 sono possibili 80.000 obiettori in servizio, la nostra proposta prevede che tale numero rimanga costante nel tempo, cambiando però la sua composizione interna e introducendovi da subito quote di servizio civile volontario, in particolare delle donne.

La proposta del Governo relativa alla riforma del servizio militare prevede che prima di mettere a punto definitivamente il processo di riorganizzazione, la cui conclusione è prevista per il 2006, vi sia un triennio sperimentale (2000-2002) in cui praticare e insieme verificare la riforma.

Analogamente per il servizio civile si prevede che nel triennio 2000-2002, mentre il grosso del servizio civile arriverà ancora dall'obiezione di coscienza, ci siano: un progressivo ma certo ingresso di donne volontarie (5.000 per il 2000, 10.000 per il 2001, 20.000 per il 2002); una prima quota di volontari che arrivano senza passare per l'obiezione di coscienza (1.000 per il 2000, 5.000 per il 2001, 10.000 per il 2002); l'avvio del servizio civile per la pace (500 unità per il 2000, 1.000 per il 2001, 1.500 per il 2002).

Il secondo punto qualificante riguarda la forma di remunerazione del servizio civile. Lo svolgimento del servizio civile deve essere un momento formativo sicuro, coinvolgendo così anche un settore giovanile che in una situazione di difficoltà occupazionale può investire nel servizio civile come accumulo di esperienze e patrimonio culturale.

Si prevede di attuare una separazione tra lavoro e reddito, in modo che durante il servizio civile siano garantite solo condizioni salariali minime (500.000 lire mensili), ma che a fronte di queste la/il giovane maturi un credito formativo di 10 milioni di lire, da utilizzare come servizi nel corso della vita, ad esempio come borse di studio, abilitazioni universitarie, corsi di formazione, prestiti d'onore o altre forme agevolate di accesso al credito, punteggi aggiuntivi e titoli di preferenza per i concorsi pubblici.

Un terzo punto qualificante, cui si è già fatto cenno, è il servizio civile per la pace.

Già nella legge 8 luglio 1998, n. 230, sull'obiezione di coscienza, vi è una chiara indicazione rispetto alla sperimentazione di forme alternative e non violente di difesa. Si tratta di fare un salto di qualità ed arrivare alla costituzione di un vero e proprio «servizio civile per la pace» che permetta una formazione specifica di ragazze e ragazzi per operare fuori dal territorio italiano. Un tale settore dovrebbe essere organizzato tramite una convenzione con il Ministero degli affari esteri e prevedere una formazione finalizzata alla presenza nelle aree di crisi e nelle mis-

sioni umanitarie. Vanno previste evidentemente tutte le coperture assicurative per attività all'estero e, data la specificità dell'attività, si prevede sia possibile estendere il servizio civile a 24 mesi.

Più in generale la nostra proposta parte dalla constatazione che ci sono attività che non possono essere remunerate ai prezzi di mercato a causa dell'alto contenuto di lavoro e del fatto che riguardano categorie e funzioni essenzialmente pubbliche.

Fra queste, si possono distinguere quelle più tradizionali, come il caso di interventi sulla popolazione bisognosa che non possono ridursi ad un'erogazione di denaro, reddito o prodotti, ma richiedono un servizio, cioè un'attività specifica (si pensi all'aiuto per gli anziani, alle persone sole, all'assistenza ai disabili, al pronto intervento sulla miseria, sulla solitudine, sull'emarginazione) e quelle più innovative, legate all'ambito internazionale, di azione in favore delle politiche di integrazione verso gli immigrati e i nuovi cittadini, della cooperazione per lo sviluppo, delle attività internazionali della società civile e della prevenzione e della gestione dei conflitti. Infine, gli interventi di manutenzione (parchi, boschi, mari, fiumi, eccetera), prevenzione (incendi estivi), recupero ambientale (aree degradate), tutela e gestione del patrimonio artistico-monumentale e, in generale, funzioni di protezione civile.

Secondo la nostra proposta possono far parte del servizio civile ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Il servizio dura 12 mesi, non necessariamente consecutivi. Almeno tre mesi devono essere dedicati alla formazione.

L'organico massimo del servizio civile è fissato in 80.000 persone.

Il servizio civile è strutturato per progetti su base territoriale e regionale; funziona secondo le modalità di cui alle convenzioni con enti privati o pubblici: oggetto della convenzione devono essere progetti finalizzati e verificabili.

Per la funzionalità del sistema, si prevede un'Agenzia per il servizio civile formata da un Ufficio centrale nazionale e da comitati regionali costituiti d'intesa con i rispettivi Consigli regionali. Insomma, è necessario che il servizio civile funzioni con una struttura fortemente federale, anche al fine di sollecitare l'impegno degli enti locali.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, per il triennio di sperimentazione i fondi necessari sono, oltre ai 120 miliardi annui di cui alla legge n. 230 del 1998, ulteriori 245 miliardi per il 2000, 410 per il 2001, 680 per il 2002. Con questi fondi si intende far fronte sia al servizio civile proveniente dall'obiezione (quantificabile in 250 miliardi l'anno per circa 80.000 obiettori), sia all'avvio del nuovo servizio civile.

Il servizio civile com'è oggi

L'organico di 80.000 unità che la proposta assume come riferimento per la situazione a regime nasce da una diretta constatazione dei percorsi in atto. Negli anni più recenti il servizio civile, come alternativa a quello militare, è stato un fenomeno in crescita continua specialmente dopo l'approvazione della nuova legge nel 1998.

Secondo i dati del Ministero della difesa nel 1994 le domande di obiezione sono state 33.339 (di cui 25.817 accolte), nel 1995 44.343, con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente (di cui 26.326 accolte, il 2% in più dell'anno precedente). Nel 1996 sono state presentate 47.824 domande di cui 29.315 accolte e già nel 1997 57.284 (di cui 49.212 accolte). Durante il 1998 sono state 72.169 le domande presentate (e 51.748 quelle accolte). La tabella seguente riassume i numeri dell'obiezione negli ultimi 15 anni.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno	Domande	D. accolte *
1986	4.282	6.135
1987	4.986	4.709
1988	5.697	5.979
1989	13.767	6.019
1990	16.767	13.992
1991	18.254	20.100
1992	23.490	19.178
1993	28.910	23.322
1994	33.339	25.817
1995	44.343	26.326
1996	47.824	29.315
1997	57.284	49.212
1998	72.169	51.748
1999 (maggio/giugno)	65.579 **	42.400

* In alcuni anni risultano più domande accolte di quelle presentate per effetti di trascinamento.

** Dati CNESC da levadife.

Dal 1994 in avanti, gli obiettori sono stati più di 300.000. Negli ultimi tre anni (escluso il 1999), la percentuale degli obiettori sui chiamati alla leva è cresciuta dal 20 al 30 per cento, ma su quest'aumento incide, naturalmente, anche la diminuzione del numero dei richiamati.

Anno	Domande obiezione	Servizio militare
1994	33.339	?
1995	44.343	?
1996	47.824	184.983
1997	57.284	174.882
1998	72.169	157.208
1999	65.579 *	148.353

* Dati CNESC da levadife fino al mese di maggio.

Chiudere con la leva obbligatoria

Nella storia e nella cultura italiana si sono sedimentate due idee in positivo della leva obbligatoria: la prima legata alla rivoluzione francese, cioè al passaggio da un esercito mercenario a quello basato sulla coscrizione obbligatoria come base della rivoluzione borghese e della difesa dello Stato nazionale; la

seconda legata alla rivoluzione russa, cioè alla possibilità di trasformare l'esercito di leva in un protagonista di processi di cambiamento sociale. È per questo che nella cultura comunista si è pensato e si pensa che il carattere popolare dell'esercito sia garanzia di contenuti democratici dentro la struttura separata delle Forze armate.

Queste due tendenze si sono condensate nella convinzione che il mantenimento della coscrizione obbligatoria fosse un modo per contrastare la tendenza ad una riorganizzazione in chiave aggressiva delle Forze armate italiane. Questa riorganizzazione indubbiamente c'è, ma pensare di contrastarla attraverso il mantenimento della leva obbligatoria rischia di essere insieme fuorviante ed inefficace. Ecco perché il punto di partenza della nostra ipotesi è l'abbandono di ogni difesa ideologica e politica della coscrizione obbligatoria.

Se ancora nella seconda guerra mondiale la dimensione numerica degli eserciti è stata una componente decisiva delle strategie militari, già nel 1945, il lancio delle prime bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki segnava un capovolgimento a favore della dimensione tecnologica e della sua capacità distruttiva.

Il processo tecnologico ha progressivamente investito anche la struttura militare fino a rendere quello della Difesa un settore (e un sapere) altamente specialistico e professionale, aumentando la crisi dei meccanismi di controllo. Valga per tutte la vicenda della guerra del Kosovo, con le difficoltà del Governo e del Parlamento di dirigere lo strumento militare.

Si tratta di prendere atto che negli Stati a capitalismo avanzato già oggi esistono solo eserciti professionali. In alcuni di questi c'è una componente di leva, ma essa ha funzioni totalmente ausiliarie che non incidono sul contenuto della struttura militare. Questa funzione limitata e subalterna della leva è così evidente da aver portato come sentimento diffuso il senso della sua totale inuti-

lità. La crescita dell'obiezione di coscienza peraltro non è legata più a percorsi di antimilitarismo ma al senso di inutilità della «naia» e a scelte di utilità sociale.

Una riflessione va peraltro fatta anche attorno al nodo se mai la leva obbligatoria sia stata momento di democrazia e di trasmissione di valori positivi. Come è stato giustamente osservato: «che la leva obbligatoria di massa abbia mai contribuito all'evoluzione e alla democratizzazione di una società è un fatto discutibile già ai tempi di Bonaparte imperatore e del tutto improbabile in seguito. Da sempre, più che alla partecipazione e alla responsabilità, la vita militare è servita ad inculcare obbedienza cieca, rispetto delle gerarchie, disciplina funzionale alla fabbrica e alla stabilità dei poteri forti. Questa la pedagogia da sempre impartita nelle caserme. Altro che scuola di democrazia! Né si danno esempi storici di eserciti di leva che abbiano saputo impedire o contrastare efficacemente la mentalità aggressiva e antidemocratica delle gerarchie (...)».

La difesa della leva e della coscrizione obbligatoria non è perciò giustificabile né dal punto di vista antimilitarista, né da quello nonviolento (diminuire la cultura violenta della società), né da quello della difesa della democrazia nelle Forze armate.

Nuovi terreni di iniziativa per la pace

L'abbandono della difesa dello *status quo* delle Forze armate e una ripresa di iniziativa sui processi di ristrutturazione in corso ci sembra la forma migliore per rilanciare nella società contenuti di pace, solidarietà, nonviolenza.

Queste le priorità:

1) valorizzare tutte le organizzazioni internazionali di prevenzione e gestione dei conflitti come l'ONU e l'OSCE, dotandole di fondi e possibilità di intervento, frenando invece il rilancio in atto delle organizzazioni militari come la NATO e l'UEO e contem-

poraneamente dare rilevanza, anche nel contesto internazionale, alle iniziative della società civile, favorendo una diplomazia «dal basso» che affianchi quella ufficiale e tradizionale, sull'esempio del processo di Ottawa per la messa al bando delle mine;

2) impegnarsi affinché si affermi la necessità di far fronte ad impegni militari internazionali richiesti o sollecitati dall'ONU non solo attraverso unità armate ma anche con quelle non armate (caschi bianchi), con alta preparazione professionale sugli aspetti sociali e umani delle zone di intervento;

3) elaborare un progetto di ingerenza umanitaria che privilegi la prevenzione dei conflitti armati, che valorizzi le istanze della società civile e che solo a partire da questa prospettiva valuti l'uso di strumenti militari;

4) assicurare la trasparenza e il controllo parlamentare delle scelte militari per rendere partecipi i cittadini della politica di sicurezza. La vicenda del Kosovo ha evidenziato la totale espropriazione del Parlamento da ogni decisione; questa situazione richiede una regolamentazione dei principi dettati dall'articolo 11 della Costituzione per consegnare al Parlamento le decisioni in merito alle limitazioni di sovranità prodotte dall'appartenenza ad organismi internazionali;

5) mettere in campo iniziative capaci di contrastare modelli aggressivi di dottrina militare: poiché la Costituzione italiana permette l'invio all'estero di truppe militari solo nell'ambito di missioni di conservazione e ripristino della pace e perciò stesso solo in ambito multinazionale e tenuto conto che già ora la presenza all'estero di forze di questo tipo è tra le più alte nell'ambito dei Paesi alleati, la dimensione di queste forze non potrà essere che numericamente contenuta;

6) garantire la democrazia dentro le Forze armate, dove c'è un problema irrisolto di diritti sindacali, che richiede iniziative per libertà sindacali simili a quelle della Polizia di Stato;

7) attuare un consistente ridimensionamento dell'attuale struttura delle Forze armate superando l'attuale modello di difesa, ancora troppo legato alla fase della guerra fredda e perciò inutilmente mastodontico, burocratico, dispendioso e in ultima analisi inefficiente. In questo quadro la riorganizzazione dello strumento militare deve avvenire senza ulteriori aumenti di spesa. Tale superamento non può che muoversi verso una concezione di difesa territoriale largamente integrata nella dimensione europea e capace perciò di utilizzare sinergie ed evitare logiche competitive tra i Paesi dell'Unione europea;

8) evitare che il processo di riorganizzazione delle Forze armate produca scompensi e penalizzazioni nel mercato del lavoro giovanile ed in particolare penalizzi l'accesso delle donne nel pubblico impiego e nei Corpi di polizia. Le esigenze di lotta alla criminalità e di funzionamento della pubblica amministrazione richiedono una sempre maggior specializzazione dei Corpi di polizia e ancor più dei settori civili del pubblico impiego. Non è pertanto ipotizzabile che l'accesso alla Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale, eccetera, e ancor più al pubblico impiego perda le caratteristiche della competenza e professionalità garantendo accessi privilegiati ai soggetti - peraltro pressoché solamente maschi - che accettino di svolgere la ferma militare prolungata;

9) essere parte attiva in un percorso di disarmo nucleare come strada praticabile e percorribile per uscire definitivamente dalla guerra fredda. Un percorso che avrà certamente carattere multilaterale, ma in cui deve emergere la disponibilità del nostro Paese a rinunciare da subito agli armamenti nucleari;

10) dare garanzie alla popolazione sull'impatto ambientale e sulla sicurezza delle basi militari affrontando i problemi di convivenza e di sicurezza delle popolazioni, che non possono vivere in un perenne stato d'emergenza. In particolare dopo la tragedia

del Cermis, questa situazione deve essere affrontata e risolta.

L'articolato

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce il servizio civile volontario e ne stabilisce le finalità.

L'articolo 2 stabilisce la durata del servizio civile in dodici mesi non necessariamente consecutivi.

L'articolo 3 prevede che l'Agenzia per il servizio civile si componga di un Ufficio centrale nazionale e di comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome, e definisce i compiti dell'Ufficio centrale e dei comitati.

All'articolo 4 vengono enunciati i requisiti per gli enti e le organizzazioni privati per la presentazione di progetti per il servizio civile.

L'articolo 5 fissa i parametri per l'organizzazione del servizio civile, per la stipula delle convenzioni e per la selezione dei progetti presentati.

L'articolo 6 istituisce il servizio civile per la pace all'estero, da svolgere presso sedi delle Amministrazioni dello Stato o attraverso apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri nel quadro di iniziative di pacificazione e cooperazione.

Nell'articolo 7 viene definito il trattamento economico e previdenziale della giovane o del giovane che presta servizio civile, ai quali viene corrisposta un'indennità mensile di 500.000 lire a cui si aggiunge un credito formativo di 10 milioni di lire, gestito dall'Agenzia, di cui si potrà usufruire alla fine del servizio attraverso borse di studio, prestiti d'onore (o altre forme di accesso al credito), ovvero trasformandolo in titolo preferenziale per concorsi pubblici.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria durante il servizio, la/il giovane che presta servizio civile è a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre all'estero l'assistenza

sanitaria è assicurata, laddove sia presente un contingente militare, dal servizio di Sanità militare; negli altri casi è prevista una copertura assicurativa.

L'articolo 8 disciplina la fase transitoria. Fino alla data di sospensione del servizio di leva concorrono alla consistenza dell'organico gli obiettori di coscienza cui si aggiungono: 5.000 donne per il 2000, 10.000 per il 2001 e 20.000 a decorrere dal 2002; 1.000 uomini per il 2000, 2.000 per il 2001 e 10.000 a decorrere dal 2002; 500 operatori di pace all'estero per il 2000, 1.000 per il 2001, 1.500 a decorrere dal 2002. Si definisce, inoltre, l'organico a decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva ob-

bligatorio, che è fissato in 80.000 persone l'anno.

L'articolo 9 rinvia ad apposite disposizioni attuative la definizione delle modalità per la verifica dei requisiti delle candidature, la disciplina relativa al funzionamento dell'Agenzia, alla selezione degli enti privati e al funzionamento del servizio civile all'estero.

L'articolo 10 definisce la copertura finanziaria per il triennio 2000-2002.

L'articolo 11 prevede per il 30 giugno di ogni anno una relazione del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità del servizio civile volontario)

1. È istituito il servizio civile volontario con le seguenti finalità:

a) intervenire in favore delle fasce più povere e disagiate della popolazione e sviluppare solidarietà verso di esse;

b) fornire sostegno all'integrazione degli immigrati e dei nuovi cittadini;

c) promuovere attività di utilità sociale nel campo ambientale, dei beni culturali, della sicurezza cittadina;

d) costituire uno specifico settore denominato «servizio civile per la pace», al fine di garantire una presenza non armata e non-violenta nell'ambito di crisi internazionali e delle missioni umanitarie, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di azione internazionale della società civile;

e) sviluppare la formazione civica e professionale dei partecipanti.

Art. 2.

(Ammissione al servizio civile volontario e durata del servizio)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile volontario le donne e gli uomini in età compresa tra i 18 e i 30 anni, che ne facciano domanda, previa verifica di idoneità da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata del servizio civile volontario è di dodici mesi, non necessariamente consecutivi, almeno tre dei quali devono essere dedicati alla formazione. La giovane o il giovane che svolga il servizio civile volontario all'estero può chiedere di prolungare il servizio per ulteriori dodici mesi, anche suddivisi in più periodi.

Art. 3.

(Agenzia per il servizio civile)

1. L'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ufficio centrale nazionale:

a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;

b) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;

d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;

f) provvede alla gestione dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, comma 2, attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.

3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) esaminano e approvano i progetti;

b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonché con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere *c)* e *d)*;

c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;

d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile.

Art. 4.

(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Art. 5.

(Organizzazione del servizio civile volontario)

1. Il servizio civile volontario funziona secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale e dai comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3.

2. Oggetto della convenzione sono progetti finalizzati e verificabili, da realizzare attraverso il servizio civile volontario, su base territoriale, presentati da Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. I progetti sono selezionati dal comitato regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competente in base alla sede del soggetto proponente, secondo la loro qualità, innovazione, sostenibilità, replicabilità. Almeno il 60 per cento dei progetti approvati deve essere costituito da quelli presentati da enti e organizzazioni privati. I costi amministrativi devono essere contenuti entro il 10 per cento del costo del progetto.

4. Compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione della giovane o del giovane al servizio civile volontario deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego da essi indicati e deve avvenire nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative delle Amministrazioni dello Stato, degli enti o organizzazioni, pubblici e privati, responsabili dei progetti.

Art. 6.

(Servizio civile volontario per la pace)

1. Il servizio civile volontario può essere svolto, a richiesta della giovane o del giovane, fuori dal territorio nazionale:

a) presso sedi dove siano realizzati progetti per il servizio civile volontario di Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati;

b) attraverso convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale con il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 7.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Alla giovane e al giovane che presta servizio civile volontario è dovuta un'indennità di 500.000 lire mensili nette.

2. Al termine del servizio civile volontario alla giovane e al giovane è attribuito un credito formativo di 10 milioni di lire, gestito dall'Agenzia per il servizio civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, di cui essi possono usufruire alternativamente o cumulativamente attraverso:

a) borse di studio o abilitazioni universitarie o corsi di formazione;

b) prestiti d'onore, o altre forme agevolate di accesso al credito.

3. L'assistenza sanitaria della giovane o del giovane, per la durata del periodo in cui svolge il servizio civile volontario, è a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'assistenza sanitaria all'estero è assicurata, laddove ci sia un contingente militare italiano, dal servizio di Sanità militare. Negli altri casi una copertura assicurativa è garantita dall'Amministrazione dello Stato, ente o organizzazione pubblica o privata presso cui la giovane o il giovane svolge il servizio civile volontario.

Art. 8.

(Disciplina della fase transitoria)

1. Fino alla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio, concorrono alla consistenza dell'organico del servizio civile volontario gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Nel limite degli stanziamenti di cui all'articolo 10 della presente legge sono previste le seguenti quote riservate:

a) 5.000 donne nell'anno 2000, 10.000 nell'anno 2001, 20.000 a decorrere dal 2002;

b) 1.000 uomini nell'anno 2000, 5.000 nell'anno 2001, 10.000 a decorrere dal 2002;

c) 500 operatori di pace all'estero nell'anno 2000, 1.000 nell'anno 2001, 1.500 a decorrere dal 2002.

2. A decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio la consistenza massima dell'organico del servizio civile volontario è stabilita in 80.000 unità per ciascun anno. Con la medesima decorrenza, sono abolite le quote riservate di cui al comma 1.

3. Fino alla data di sospensione del servizio di leva i costi di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3 non possono eccedere il limite del 5 per cento dello stanziamento annuale disposto in attuazione della presente legge.

Art. 9.

(Normativa di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le modalità per la verifica dei requisiti delle giovani e dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile volontario;

b) il funzionamento dell'Agenzia per il servizio civile, sentito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda il funzionamento dei comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) criteri e modalità per la selezione degli enti e organizzazioni privati che propongano progetti per il servizio civile volontario;

d) le modalità della prestazione del servizio civile volontario all'estero.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinato il funzionamento del sistema dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, anche con riferimento ai criteri e modalità per l'eventuale trasformazione del credito formativo stesso in titoli di preferenza o punteggi aggiuntivi da far valere nei concorsi pubblici.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 365 miliardi per l'anno 2000, 530 miliardi per l'anno 2001 e 800 miliardi per l'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 245 miliardi

per l'anno 2000, 410 miliardi per l'anno 2001 e 680 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile volontario.